



**Procedura per il recupero dei crediti da danno erariale
liquidati a favore dell'amministrazione regionale**

(artt. n. 4 e 5 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998 e artt. n. 212 – 216 del D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016)

1. RICEVIMENTO DELLA SENTENZA

La struttura regionale che riceve la comunicazione con la quale la Procura della Corte dei Conti trasmette la sentenza di condanna, munita della formula esecutiva, ai sensi dell'art. 212 comma 2 del D.Lgs. n. 174/2016, provvede a protocollarla tempestivamente e ad assegnarla all'Avvocatura Regionale e per conoscenza alla Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento.

La/e copia/e conforme/i della sentenza sono trasmesse all'Avvocatura.

Qualora necessario, l'Avvocatura richiede ulteriori copie conformi della sentenza.

2. NOTIFICA DELLA SENTENZA

L'Avvocatura Regionale, al ricevimento della sentenza munita di formula esecutiva, provvede tempestivamente a notificarla al/i debitore/i.

Qualora il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, l'Avvocatura procede nei termini di legge all'esecuzione sui beni sequestrati.

Delle azioni predette, l'Avvocatura informa tempestivamente la Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento, comunicando il nominativo dell'avvocato referente incaricato dell'assistenza legale, fornendo tutti gli elementi utili risultanti dagli atti processuali.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento assegna a sé o ad altro dirigente la responsabilità del procedimento, avendo cura di rispettare la proporzionalità tra l'ammontare del credito da recuperare e il ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione. In particolare, nella scelta si uniformerà ai seguenti criteri:

- al Direttore della Direzione Personale ed Organizzazione o, d'intesa con lo stesso ad altro dirigente della predetta struttura, qualora il debitore sia stato legato alla Regione da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, nel periodo in cui ha posto in essere la condotta determinante il danno erariale;
- al Direttore della Direzione competente per materia o, d'intesa con lo stesso ad altro dirigente della predetta struttura, qualora il debitore sia chiamato a restituire somme indebitamente percepite derivanti da provvedimenti di erogazione di sussidi, contributi, provvidenze economiche, finanziamenti o tipologie analoghe.

Congiuntamente alla nomina, il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento trasmette al responsabile del procedimento copia di tutta la documentazione in suo possesso.



55334f2b



Entro trenta giorni dal ricevimento della sentenza, il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento comunica alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente, ai sensi dell'art. 214, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016 l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

4. PROCEDURA DI RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento, ricevuta la prova dell'avvenuta notifica della sentenza e verificato che il debitore non ha manifestato la volontà di adempiere spontaneamente, avvia immediatamente l'azione di recupero, effettuando la scelta attuativa più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante, mediante:

- a) recupero in via amministrativa ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs.n. 174/2016;
- b) richiedendo all'Avvocatura regionale l'esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile innanzi al giudice ordinario;
- c) richiedendo al Concessionario della riscossione l'iscrizione a ruolo, in forza della D.G.R. n. 12 ottobre 2017.

Al fine di permettere la scelta attuativa più proficua di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento può richiedere alle strutture regionali abilitate alla consultazione delle seguenti banche dati tutte le informazioni ritenute utili:

Banca dati	Struttura Regionale
Dichiarazioni dei Redditi (SIATEL) Motorizzazione civile Pubblico registro automobilistico	Direzione Finanza e Tributi
Registro delle imbarcazioni da diporto	Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
Conservatoria dei registri immobiliari Catasto (SISTER)	Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
Nu.Si.Co	Direzione Bilancio e Ragioneria
Registro Imprese CCIAA	Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento (qualora il Responsabile del Procedimento non sia abilitato alla consultazione)

Le strutture regionali interpellate forniscono senza indugio al Responsabile del Procedimento le informazioni estrapolate dalle banche dati.

Il responsabile del procedimento, ai fini dell'individuazione della scelta attuativa più proficua, può avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura regionale o attivare il potere di indirizzo del Pubblico ministero territorialmente competente, ai sensi dell'art. 214, comma 6, e dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 174/2016.



55334f2b



Il recupero in via amministrativa è effettuato su tempestiva richiesta del responsabile del procedimento, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata. Il responsabile predetto può richiedere all'Avvocatura regionale l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato in sentenza, nonché delle spese di iscrizione dell'ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione, da sottoporre all'approvazione preventiva del Pubblico ministero territorialmente competente.

Per il recupero del credito mediante esecuzione forzata, il responsabile del procedimento fornisce all'Avvocatura Regionale tutte le informazioni utili per l'individuazione dei beni da aggredire.

5. SOMME DA INCASSARE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

L'accertamento dell'entrata compete al responsabile del procedimento, che provvede a seguito dell'avvenuta notifica della sentenza, sul capitolo di bilancio appositamente istituito, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998.

Il Responsabile del procedimento, con riferimento a ciascuna sentenza, richiede alla Direzione Bilancio e Ragioneria l'istituzione dell'apposito capitolo di entrata, avendo cura di precisare se la somma da incassare è vincolata nella destinazione. La Direzione predetta fornisce, inoltre, le ulteriori informazioni contabili sulla base del grado di esigibilità del credito stesso.

Sono oggetto di accertamento: la somma dovuta a titolo di risarcimento (solitamente comprensiva di rivalutazione monetaria), gli interessi legali calcolati secondo le modalità previste in sentenza, le spese di giustizia liquidate in sentenza, le spese dei bolli per il rilascio di copie conformi e le spese di procedura sostenute dalla Regione per la riscossione del credito.

Le spese di giustizia e quelle per i bolli dovranno poi essere riversate dal Responsabile del Procedimento nell'apposito conto corrente della Banca d'Italia – Tesoreria Centrale dello Stato.

Le spese di procedura sono quelle sostenute dall'Amministrazione regionale per la riscossione del credito. La loro quantificazione va determinata da parte del responsabile del procedimento, sentita l'Avvocatura regionale per le spese dalla medesima sostenute.

6. TRASMISSIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Il responsabile del procedimento trasmette al Pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo, per ogni esercizio finanziario, indicante analiticamente quanto prescritto dall'art. 214, comma 8, del D.Lgs. n. 174/2016 e allegando tutta la documentazione giustificativa dell'attività svolta.

Il responsabile del procedimento provvede entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dandone notizia al Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento.



55334f2b



7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti relativi a sentenze, munite di formula esecutiva, notificate al debitore dopo l'adozione della DGR n. 195 del 28/02/2017.

Per le sentenze notificate anteriormente all'adozione della deliberazione di cui al capoverso precedente, tutti gli adempimenti rimangono in capo alla struttura che ha avviato il relativo procedimento.

Il responsabile del procedimento informa il Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento dello stato della procedura, inviando copia del prospetto di cui al precedente punto 6.

